


Emendamento n. sostitutivo

①

Il comma 2 dell'art. 22 *ter*, *Trasferimento e alienazione*, è così sostituito: "2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione".

Emendamento n. \_\_\_\_\_



②

Dopo il terzo comma dell'art. 22*ter*, *Trasferimento e alienazione*, è inserito il seguente: "4. La gestione e l'esercizio degli acquedotti rurali della ex Riforma Fondiaria sono affidati all'Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali, istituita ai sensi della L.R. n. 3/2010. L'affidamento avviene per mezzo di verbale di consegna".



Emendamento art. 3

APPROVATO

Al comma 2 dell'art 22 quinquies iuncto  
dell'art 3 le parole "in caso di possesso  
senza titolo conseguito senza violenza  
o clandestinità"

CACAVIÈ

per parte

Donetti

Gen 1972



**DL di "Modifica ed integrazione della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti".**

**Emendamento art. 3**

Il comma 4 dell'articolo 22 quinquies inserito dall'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno regionale ex riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori".*

Marco Galante

BOZZETTI

**Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.